

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**  
**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 14/04/2017**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

**Circolare n. 72**

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l'anno 2017**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2017, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e termini per il versamento della contribuzione. Comunica, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 48,70%.*

**1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali**

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.

L'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero."*

Pertanto, per il 2017 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all'anno precedente e risulta come segue:

Anno 2017	Retribuzione convenzionale
misura giornaliera	€ 26,49
misura mensile (25gg)	€ 662,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il **2017**, i contributi dovuti dai pescatori "autonomi".

## 2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all'aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal **1° gennaio 2014 e per l'anno 2017** nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del **14,90%**.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.	Aliquote	Coefficienti di ripartizione
Base	<b>0,11</b>	<b>0,007383</b>
Adeguamento	<b>14,79</b>	<b>0,992617</b>
Totale	<b>14,90</b>	<b>1,000000</b>

Il contributo mensile per l'anno **2017**, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro **98,64** così suddiviso:

F.P.L.D.	Contributo mensile
base	<b>0,73</b>
adeguamento	<b>97,91</b>

Totale	<b>98,64</b>
--------	--------------

### **3. Sgravio contributivo ex art. 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come aggiornato, per il 2017, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431**

L'articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che "I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016".

Inoltre, l'articolo 1, c. 431 della legge di stabilità 2017 dispone che "A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento".

Conseguentemente, a decorrere dal gennaio 2013, le imprese in oggetto sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

- 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
- 57,50% per il 2015;
- 50,30% per il 2016;
- 48,70% per il 2017.

Pertanto il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 50,60 così suddiviso:

F.P.L.D.	Contributo mensile
Base	euro <b>0,37</b>
Adeguamento	euro <b>50,23</b>
Totale	euro <b>50,60</b>

### **4. Riscossione del contributo di maternità**

Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l'estensione del diritto all'indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..

Ai sensi del nuovo comma 1 *bis* inserito nell'art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all'art. 12, comma 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all'assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all'importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

### **5. Modalità di versamento**

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno **2017**.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 1 del Decreto

del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all'invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele